

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO PUBBLICISTI DEI COLLABORATORI DI GIORNALI E PERIODICI

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. (art. 1 c. 4, Legge n. 69/1963).

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco dei pubblicisti la Legge richiede come requisito fondamentale l'effettivo svolgimento di una "attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni"(art 35 L. 69/1963).

Il Consiglio regionale ha inoltre facoltà di richiedere gli "ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati" (art 34 DPR 4 febbraio 1965 n.115).

L' Ordine dei Giornalisti della Lombardia prevede quindi le seguenti modalità di iscrizione:

1. Domanda di iscrizione, con marca da bollo da € 16,00 (vedi fac-simile).
2. Fotocopia di un documento di identità
3. Fotocopia del tesserino di attribuzione del codice fiscale.
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art 46 Dpr 28 dicembre 2000 n. 445) relativa a: data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
5. N. 2 fotografie in formato tessera.
6. Curriculum professionale e scheda personale.
7. Dichiarazione del giornalista direttore responsabile della pubblicazione che comprovi l'attività pubblicistica regolarmente retribuita, da almeno due anni precedenti al giorno di presentazione della domanda. Deve essere specificato il Tribunale ed il numero di registrazione della testata. (vedi modulo prestampato).
8. Giornali e periodici contenenti scritti (articoli e servizi anche Tv, radiofonici e telematici) a firma del richiedente (art. 35 della L. 69/1963). **Gli articoli pubblicati nei 24 mesi precedenti la domanda devono essere almeno 65 per i quotidiani, almeno 40 per i periodici.** La attività pubblicistica deve essere continuativa.
Occorre fornire un elenco completo degli articoli pubblicati (in ordine cronologico) insieme alle relative pagine o fotocopie su cui siano visibili data e testata.

Se sono presenti articoli o corrispondenze non firmati (che non possono superare la metà del totale) è necessario allegare una specifica attestazione a firma del Direttore responsabile atta a dimostrare in modo certo l' effettiva redazione.

Non sono ammesse le collaborazioni con riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico (dirette da un iscritto all' Elenco Speciale).

9. Giustificativi dei compensi ricevuti negli ultimi 24 mesi (vedi nota esplicativa). Il Consiglio dell' Ordine della Lombardia ha stabilito che la retribuzione lorda complessiva nel biennio non deve essere inferiore a 2000,00€.

I pagamenti devono essere in regola con le norme fiscali in materia e devono essere sostenuti dalla tracciabilità bancaria.

Non sono accettate le ricevute di compensi corrisposti in unica soluzione al termine del biennio né relative a prestazioni a carattere non giornalistico.

10. Fotocopia dell' eventuale contratto di collaborazione stipulato con la testata o le testate con cui si collabora.
11. Copia dei versamenti previdenziali (12%) alla gestione separata dell' inps e dei versamenti assicurativi inail.
12. Versamento di €150,00 quale tassa di ammissione da effettuarsi presso gli uffici della segreteria dell' Ordine all' atto della presentazione della domanda.

La iscrizione è possibile anche per gli addetti agli uffici stampa (deliberazione CNOG 9/6/2003) se sussistono i requisiti previsti dalla L.69/63. Deve essere sempre svolto un colloquio preliminare con il Consigliere Istruttore (da prenotare al n 0267713707-708) per valutare il carattere giornalistico della attività. E' necessario allegare la dichiarazione di un giornalista che certifichi la attribuzione dei testi ed ogni documentazione che comprovi la effettiva attività svolta (in particolare testi redatti per testate registrate).

In ogni caso il Consiglio si riserva di valutare la congruità dei requisiti dichiarati dall' aspirante pubblicitista alla luce della documentazione prodotta, della specificità delle situazioni e delle eventuali ed opportune verifiche.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
(Da effettuare presso la Sede dell' Ordine, Milano Via A. da Recanate n.1)

- Consegna della ricevuta di versamento (in originale) della Tassa di concessione governativa di € 168,00 da effettuare sul c/c n. 8003 intestato ad Agenzia Entrate-Tasse Concessione Governative (barrare la casella "rilascio" ed indicare il cod. tariffa 8617). I moduli prestampati sono reperibili presso gli uffici postali.
- Versamento di € 20,00 per il rilascio della tessera professionale.
- Versamento della Quota annuale di iscrizione all' Ordine (€ 100,00). Comunicazione del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Si precisa che la quota annuale dovuta è valida per l' anno solare in corso indipendentemente dal mese in cui avviene l' iscrizione.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(Ai sensi dell' Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) prevede che il trattamento dei Suoi dati avvenga secondo i principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e nel rispetto della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell' Art. 13 del Codice Le forniamo quindi le seguenti informazioni.

1. Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative all' adempimento degli obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio Regionale della Lombardia dell' Ordine dei giornalisti. In ragione delle funzioni istituzionali svolte, e con particolare riferimento all' obbligo di cura della tenuta dell' Albo, questo Ente potrebbe dover trattare dati sensibili a Lei riferiti. Ai sensi dell' Art. 31 della Legge 3 febbraio 1963 n. 69 che attribuisce ai Consigli dell' Ordine l' accertamento d' ufficio della buona condotta e della assenza di precedenti penali del richiedente, l' Ordine potrà trattare i Suoi dati giudiziari contenuti nel casellario. In ogni caso questo consiglio tratterà i Suoi dati sensibili e giudiziari esclusivamente per le finalità istituzionali stabilite dalla Legge 3 febbraio 1963 n. 69 e dal D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115.

2. Modalità

del

trattamento

Il

trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante supporti cartacei sia attraverso l' ausilio di mezzi informatici, unicamente con operazioni nonchè con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili alle funzioni istituzionali ed alle attribuzioni del Consiglio dell' Ordine per gli obblighi, compiti e finalità sopra indicati e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In caso di mancata iscrizione tutti i dati e la documentazione che non verranno ritirati dall' interessato entro 30 giorni, salvo il caso di un eventuale ricorso, verranno distrutti. Con riferimento agli iscritti i dati verranno trattati per tutta la durata dell' iscrizione ed anche successivamente, nei limiti necessari per l' espletamento degli obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati I dati che Le verrà richiesto di fornire al momento dell' iscrizione nonchè in sede di aggiornamento e tenuta dell' Albo da parte di questo Ente saranno quelli strettamente necessari per l' adempimento dei sopra indicati obblighi, compiti e finalità. Il mancato conferimento dei dati richiesti potrà comportare l' impossibilità di procedere all' iscrizione o anche alla cancellazione o alla radiazione dall' Albo o dai registri, nei limiti in cui tali dati siano indispensabili.

4. Comunicazione di dati a soggetti pubblici e privati

I dati contenuti negli Albi professionali sono pubblici. Gli altri dati a Lei riferibili potranno essere "comunicati" (ne verrà cioè data conoscenza a uno o più soggetti determinati) nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità sopra indicate, ai responsabili ed agli incaricati dell' Ente, secondo le loro attribuzioni e competenze, al Tribunale, alla Procura della Repubblica, al Procuratore, al Consiglio Nazionale dell' Ordine dei Giornalisti, all' INPGI, alla CASAGIT ed alla società che gestisce il servizio di PEC (l' elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui possono essere comunicati i dati è disponibile presso la sede dell' Ente).

5. Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile

La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Regionale della Lombardia dell' Ordine dei Giornalisti con sede in Milano, Via Antonio da Recanate 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore OgL Elisabetta Graziani (l' elenco completo e aggiornato dei soggetti designati quali responsabili del trattamento dei dati è disponibile presso la sede dell' Ente).

6. I diritti di cui all' art. 7 del D.lgs. n. 196/2003

Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per ottenere la conferma dell' esistenza o meno di dati personali che la riguardano; l' aggiornamento, la rettifica e l' integrazione di dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè per esercitare gli altri diritti di cui all' Art 7. D.Lgs. n. 196/2003.

Io sottoscritto/a.....dichiaro di aver preso visione della informativa di cui sopra

Data/...../.....

Firma.....



Le dichiarazioni false rese all'Ordine (Pubblica Amministrazione) costituiscono reato

Le dichiarazioni false rese alla P.A. costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto. Il Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000 ha ribadito le disposizioni già contenute nel precedente Dpr (il n. 403 del 20 ottobre 1998) stabilendo che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non contenute all'interno di un'istanza, ma ad essa collegate funzionalmente, non sia più necessaria l'autentica, ma in caso di dichiarazioni mendaci, e quindi false, si incorre in un reato con la perdita del beneficio ottenuto.

DPR 445/2000. TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 75.DECADENZA DAI BENEFICI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ARTICOLO 76. NORME PENALI

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.